

# Verso la subordinazione anche negli studi professionali

## IL CASO DELL'AVVOCATO "DIPENDENTE"

### 1. IL FARDELLO GIURIDICO DELLE "LIBERE" PROFESSIONI

Oltre sei secoli fa il celebre giurista Bartolo di Sassoferrato (1314-1357), nell'evidenziare la specialità del lavoro intellettuale, si premurava di precisare che tra un avvocato e un cliente, tra un medico e i suoi pazienti, tra un maestro e i suoi allievi, non si può dire che intercorra un vero contratto di lavoro, neppure autonomo («*inter advocatum et clientulum, medicum et infirmos, doctores et scholares non potest dici locatio*»<sup>1</sup>).

L'esclusione del lavoro libero-professionale dagli schemi giuridici della *locatio operis* o della *locatio operarum* aveva radici profonde. Tali schemi erano stati concepiti per il lavoro manuale perché, come rilevato dal padre del diritto del lavoro italiano, Ludovico Barassi, «*il principio per cui ogni lavoro merita una mercede è stato disconosciuto dai giuristi romani, rimasti sotto l'influenza della filosofia pagana di Platone e Aristotele, per i quali il lavoro non nobilita ma deprezza l'uomo, avvicinandolo allo schiavo*»<sup>2</sup>.

Nella prospettiva degli antichi, il professionista intellettuale non doveva "abbassarsi" a vendere il lavoro in cambio di un corrispettivo (*merces*), ma piuttosto prestare la sua opera e attendere quella ricompensa (*honor*) che il committente gli avrebbe elargito a risarcimento del tempo e delle energie spese. Lo stesso termine "onorario", ancora oggi utilizzato, riflette questa realtà in cui il la-

voro intellettuale non può essere oggetto di un contratto di scambio.

Oggi nessuno si sognerebbe di pensare che l'attività libero-professionale, nelle sue molteplici declinazioni, non sia un "lavoro" nel senso pieno del termine, a prescindere dalle forme giuridiche che la regolano.

Eppure, il fardello concettuale di quella tradizione cui si è appena fatto riferimento comporta ancora oggi una riluttanza di fondo ad ammettere che il lavoro libero-professionale possa essere prestato anche nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Non a caso, le attività per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi e registri rientrano puntualmente nelle deroghe alle disposizioni con cui il Legislatore ha tentato negli anni di contrastare il "falso" lavoro autonomo: basti pensare alla c.d. stretta sulle partite iva del 2012 (art. 69-bis, D.lgs. n. 276/2003) e alla disposizione in materia di collaborazioni c.d. etero-organizzate introdotta dal *Jobs Act* (art. 2, D.lgs. n. 81/2015), entrambe inapplicabili al mondo libero-professionale.

Se oggi, tuttavia, un medico, un architetto o un giornalista, regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali, possono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato, per altre figure professionali ciò è escluso.

### 2. IL CASO DELLA PROFESSIONE FORENSE

Per gli avvocati, infatti, il discorso si complica. La legge professionale forense (L. n. 247/2012) ►

1. Bartolus a Saxoferrato, *Commentaria: in primam ff. Digesti Veteris partem*, V. De Portonariis 1538, ad leg. si mentor [D.11.6], f. 364r.

2. L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, 1901, pag. 88.

prevede espressamente, all'art. 18, che «*la professione di avvocato è incompatibile [...] con qualsiasi attività di lavoro subordinato*». Salve le eccezioni previste per i docenti e ricercatori in materie giuridiche e per gli avvocati dipendenti di enti pubblici (art. 19, L.p.f.) l'avvocato *deve* essere un libero professionista.

Anche alla luce degli studi di carattere statistico che evidenziano le condizioni di debolezza reddituale e contrattuale di molti avvocati italiani (soprattutto giovani)<sup>3</sup> è di recente emerso un dibattito circa l'opportunità di ripensare lo *status* giuridico degli avvocati che prestano la propria opera in regime di monocommittenza<sup>4</sup>.

Alle esigenze di tutela del mondo dei professionisti "deboli", in generale, hanno provato a rispondere nella scorsa legislatura sia le disposizioni del c.d. Statuto del lavoro autonomo (L. n. 81/2017) sia le novità in materia di equo compenso e di clausole e condotte abusive introdotte nella legge professionale forense.

Tali interventi, pur apprezzabili nonostante il respiro minimalista<sup>5</sup>, non hanno tuttavia messo in discussione i presupposti del problema, omettendo di confrontarsi con il dato strutturale che «*le modalità tecnico-organizzative con cui operano oggi i grandi studi professionali rendono difficile immaginare che perdurino reali ragioni per sostenere [...] che l'attività intellettuale svolta dai professionisti collaboratori senza una propria clientela non possa presentare i tratti tipici della subordinazione*»<sup>6</sup>.

Se in altri settori è almeno pur sempre possibile provare a costruire margini di operatività del lavoro subordinato, nel caso dell'avvocatura ciò è espressamente precluso dalla citata regola dell'incompatibilità. Per il praticante avvocato poi – uno *status* non proprio passeggero – è addirittura previsto che «*il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione*

*di un rapporto di lavoro anche occasionale*» (art. 41, comma 11, L.p.f.).

### 3. VERSO IL SUPERAMENTO DEL TABÙ DELL'INCOMPATIBILITÀ?

Nella direzione di aprire degli spiragli verso la configurabilità del lavoro subordinato (e parasubordinato) nel vasto ed eterogeneo mondo dell'avvocatura italiana, si muove una recente proposta di legge che mira a «*far decadere l'incompatibilità tra la professione forense e il lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare*»<sup>7</sup>.

Partendo dal presupposto che «*la situazione odierna degli studi legali è fatta di avvocati titolari degli studi, denominabili domini, e da avvocati che di questi sono di fatto dipendenti*», il progetto di legge mira a prevedere un'ulteriore eccezione alla regola dell'incompatibilità, inserendo un nuovo comma dell'art. 19 che prevede che l'incompatibilità non si verifica «*per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense*».

Un avvocato che opera in regime di monocommittenza e senza propri clienti potrebbe quindi formalizzare il proprio rapporto con lo studio professionale mediante un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, con tutte le implicazioni del caso.

Non solo, la proposta di legge potrebbe aprire anche spazi per rivendicazioni *ex post* circa la qualificazione del rapporto. La pro- ➤

3. Un riepilogo in V. Vasarri, *Liberi professionisti o dipendenti? I giovani avvocati tra indipendenza, collaborazione e salariato*, Prev. forense, 2018, n. 1, pag. 17 ss.

4. C. Romeo, *L'avvocato in regime di*

*monocommittenza: tra autonomia e subordinazione*, Lav. giur., 2018, n. 8-9, pag. 774 ss.

5. Se vuoi, G. Cavallini, *L'equo compenso per (alcuni) avvocati e (altri) liberi professionisti: tanto rumore per così*

*poco?*, in Sintesi, 2019, n. 4, pag. 8 ss.

6. O. Razzolini, *La nozione di subordinazione alla prova delle nuove tecnologie*, DRI, 2014, n. 4, pag. 982, nt. 38.

7. Proposta di legge n. 428/2018, prima firmataria l'On.le Gribaudo.

## VERSO LA SUBORDINAZIONE ANCHE NEGLI STUDI PROFESSIONALI IL CASO DELL'AVVOCATO "DIPENDENTE"

posta domanda infatti a un decreto la definizione dei parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, e prevede già alcuni indicatori, quali «*la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell'attività, la previsione e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività*».

Importanti – e fondamentali per il successo dell'iniziativa – sono poi le previsioni in materia previdenziale che stabiliscono un obbligo a carico della Cassa Forense di determinare gli importi e le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati subordinati e parasubordinati, ponendo i costi per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro/committente. A tali avvocati, inoltre, la Cassa Forense sarebbe obbligata a riconoscere il principio di automaticità del-

le prestazioni (art. 2116 c.c.).

Una vera e propria rivoluzione, la cui sostenibilità nel medio e lungo periodo, tuttavia, è tutta da indagare. Ciononostante, sebbene si tratti di un percorso ricco di incognite – una su tutte: l'individuazione e/o creazione di un Ccnl applicabile (un punto su cui la proposta di legge è sfuggente) – la prospettiva merita di essere approfondita, anche e soprattutto attraverso un confronto con i diretti interessati.

Nell'attesa di scoprire l'esito dell'*iter* parlamentare, ad avviso di chi scrive, occorre guardare all'iniziativa quantomeno con curiosità, senza però dimenticare che l'auspicabile superamento del tabù delle incompatibilità non deve tradursi nella compressione delle legittime ambizioni imprenditoriali di tutti quegli avvocati che liberi professionisti vogliono rimanere.